



**DISCIPLINA**  
**PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA'**  
**ALL'ESTERNO DELL'AGENZIA**  
**DA PARTE DI DIPENDENTI DELL'ENEA**

Indirizzi e criteri attuativi,  
procedure autorizzative e modalità di verifica

# **INDICE**

<b>A.</b>	<b><u>INDIRIZZI E NORME GENERALI</u></b>	<b>Pag. 3</b>
A.1	Finalità	
A.2	Ambito di applicazione	
A.3	Personale dirigente	
A.4	Attività proprie, attività extraistituzionali ed attività conferite	
<b>B.</b>	<b><u>INCOMPATIBILITA'</u></b>	<b>Pag. 4</b>
B.1	Incompatibilità assoluta	
B.2	Profili di incompatibilità	
B.3	Compatibilità eccezionali	
B.4	Svolgimento di libere professioni	
B.5	Iscrizione agli albi professionali	
<b>C.</b>	<b><u>MODALITA' PROCEDURALI</u></b>	<b>Pag. 6</b>
C.1	Richiesta di autorizzazione – contenuto necessario	
C.2	Conferimento di incarichi da parte dell'ENEA	
C.3	Tempi necessari per ottenere l'autorizzazione	
C.4	Attività extraistituzionale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale	
<b>D.</b>	<b><u>ATTIVITA' CHE NON RICHIEDONO IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE</u></b>	<b>Pag. 8</b>
D.1	Attività extraistituzionali che non richiedono autorizzazione preventiva	
D.2	Autorizzazione allo svolgimento di "attività proprie" dell'ENEA	
<b>E.</b>	<b><u>CUMULABILITA' DEI COMPENSI E RESPONSABILITA' DISCIPLINARE</u></b>	<b>Pag. 10</b>
E.1	Cumulabilità dei compensi	
E.2	Responsabilità disciplinare	
<b>F.</b>	<b><u>TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DELL'AGENZIA</u></b>	<b>Pag. 10</b>
F.1	Incarichi di docenza presso Università convenzionate	
F.2	Docenze presso università non convenzionate	
F.3	Attività seminariali o di docenza occasionali	
F.4	Incarichi di consigliere di amministrazione, liquidatore, sindaco o membro del collegio dei revisori di società aventi fini di lucro	
F.5	Attività svolte nell'ambito di accordi tra l'ENEA ed altri soggetti	
F.6	Partecipazione a commissioni di verifica, collaudo e/o di esame, istituite da altra Amministrazione Pubblica	
<b>G.</b>	<b><u>BANCA DATI ED UNITA' DI VERIFICA</u></b>	<b>Pag. 13</b>

**MODULO A** – Modulo richiesta autorizzazione svolgimento attività esterne

**MODULO B** - Incarichi di docenza

**MODULO C** – Dichiarazione

**MODULO D** – Modulo comunicazione compensi percepiti

## **A. INDIRIZZI E NORME GENERALI**

### **A.1 - FINALITA'**

La presente disciplina definisce i criteri e le modalità procedurali per l'autorizzazione all'espletamento, da parte dei dipendenti, di attività all'esterno dell'ENEA, con l'obiettivo di assicurare la massima oggettività e trasparenza del relativo processo decisionale e di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione, in aderenza al disposto dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come riformato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

### **A.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente disciplina si applica a tutti i dipendenti, a prescindere dalla loro situazione di inquadramento e dalla loro particolare condizione (comando, fuori ruolo, aspettativa, congedo), salvo le peculiarità di cui all'art. 53, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i quali intendano, o siano richiesti di, svolgere attività all'esterno dell'Agenzia, e per i quali intercorra, con l'ENEA, un rapporto di lavoro:

- a) a tempo pieno ed indeterminato, una volta superato il periodo di prova;
- b) a tempo pieno e determinato, una volta superato il periodo di prova;
- c) a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno (salvo le incompatibilità previste espressamente da disposizioni normative, come, a titolo esemplificativo, la legge 25 novembre 2003, n. 339 in materia di incompatibilità tra esercizio della professione forense e pubblico impiego).

### **A.3 - PERSONALE DIRIGENTE**

La presente disciplina si applica anche ai dipendenti con qualifica di dirigente, fermo restando che questi non possono, in linea generale, essere autorizzati all'esercizio di attività extraistituzionali, considerato che è loro richiesto - proprio in virtù di tale qualifica - di esplicare l'attività assegnata senza limiti di orario e in modo esclusivo.

Solo eccezionalmente, i dirigenti possono essere autorizzati a compiere singoli atti che comportino un impegno temporale ininfluenza ai fini dell'assolvimento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'Agenzia. Pertanto, tali attività potranno essere espletate dal personale dirigente unicamente avvalendosi delle ferie.

Nel caso in cui il personale dirigente sia richiesto di svolgere attività extraistituzionale in ragione dell'ufficio ricoperto presso l'Agenzia, tutti i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'ENEA per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza, a norma dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Diversamente, potranno essere autorizzate quelle attività, ove rese a titolo gratuito, che abbiano una particolare rilevanza in relazione alla posizione di dirigente, quali: docenze occasionali, partecipazioni a convegni, seminari, commissioni e/o comitati tecnico-scientifici e simili.

### **A.4. – ATTIVITA' PROPRIE, ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI ED ATTIVITA' CONFERITE**

Ai soli fini della applicazione di quanto previsto dalla presente disciplina, le attività svolte da dipendenti ENEA all'esterno dell'Agenzia (in favore proprio, dell'Agenzia e/o di terzi) vengono classificate come:

- a) Attività proprie dell'ENEA  
✓ Quelle ricomprese nei "compiti e doveri di ufficio", ex art. 2094 del codice civile, in quanto ricollegabili alle funzioni affidate al dipendente per il conseguimento degli obiettivi dell'Unità di assegnazione in organico.
- b) Attività extraistituzionali  
✓ Quelle, svolte dal dipendente in favore proprio (ad esempio: in caso di attività libero professionale) o di terzi, non ricomprese nei "compiti e doveri di ufficio".  
Le attività extraistituzionali devono sempre essere preventivamente autorizzate, ad eccezione di quanto previsto al punto D.1.
- c) Attività conferite  
✓ Quelle svolte dai dipendenti al di fuori dell'Agenzia e che, cionondimeno, rientrino tra le attività comprese nella funzione amministrativa dell'ENEA, nei limiti di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.  
Tra le ipotesi più frequenti, ove risulta necessario un provvedimento di formale conferimento di incarico, vi rientrano anche la partecipazione di dipendenti dell'ENEA ad organi statutari di società, di cui al titolo quinto del codice civile, cui l'Agenzia partecipa in virtù di conferimento di capitale e, pertanto, quale socio.

## **B. INCOMPATIBILITA'**

### **B.1 – INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA**

Fermo restando quanto definito ai precedenti punti, i dipendenti ENEA non possono, in nessun caso:

- a) instaurare, in costanza del rapporto di lavoro a tempo pieno, o di rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 % con l'Agenzia, altri rapporti di lavoro:
- alle dipendenze di Amministrazioni Pubbliche (statali e non);
  - alle dipendenze di privati;
- b) ricoprire cariche societarie in persone giuridiche aventi fini di lucro;
- c) svolgere attività di qualsiasi natura e in qualsiasi forma che:
- interferiscano con le esigenze di servizio;
  - oltrepassino i limiti della saltuarietà ed occasionalità;
  - determinino concorrenzialità e/o conflitto con gli interessi dell'Agenzia;
  - siano svolte a favore di soggetti nei confronti dei quali l'ENEA svolge funzioni di controllo e vigilanza;
  - si riferiscano all'esercizio di libere professioni.

### **B.2 - PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ**

Quanto ai profili di incompatibilità - che, caso per caso, devono essere comunque puntualmente valutati nel loro insieme - sono stabiliti i seguenti criteri di riferimento, tendenti ad assicurare la massima oggettività possibile.

#### **B.2.1 - Assenza di ripetitività prevedibile**

Non può considerarsi "saltuaria e occasionale" e, conseguentemente, non è autorizzabile una attività extraistituzionale per la quale è ragionevolmente previsto un impegno complessivamente superiore a novanta giorni lavorativi complessivi, anche non continuativi.

#### **B.2.3 - Entità economica**

Non è autorizzabile una qualsiasi attività extraistituzionale per lo svolgimento della quale si percepisca un compenso rilevante, ovvero se la stessa attività extraistituzionale sia significativamente caratterizzata dalla sua entità economica.

In particolare, si stabilisce che potranno essere autorizzati, nell'arco dell'anno solare, uno o più incarichi, purché la somma complessiva dei compensi per essi previsti non ecceda il limite del 33% della retribuzione annua lorda riconosciuta dall'Agenzia, fatte salve specifiche e motivate deroghe.

#### **B.2.4 - Tempi di svolgimento**

Atteso che non sono comunque autorizzabili attività che non consentano all'interessato di soddisfare pienamente gli obblighi in materia di orario di lavoro settimanale previsti dalla normativa contrattuale vigente, assume rilevanza - ai fini della autorizzabilità - il concreto impegno richiesto dall'attività extraistituzionale in questione.

### **B.3 - COMPATIBILITÀ ECCEZIONALI**

- Azioni che riguardino la cura dei propri interessi o di quelli dei propri familiari, purché non sussistano motivi di concorrenzialità o conflitto di interessi con l'ENEA.
- Incarichi attribuiti da altra Amministrazione Pubblica, che non comportino un regime di lavoro subordinato.
- Costituisce un'ipotesi di compatibilità temporanea tra lo status di pubblico dipendente ed il compimento di altra attività anche la disciplina dettata dall'art. 18 della legge 4 novembre 2010 n. 183, che prevede l'istituto dell'aspettativa, per un periodo massimo di dodici mesi, per avviare attività professionali ed imprenditoriali.

### **B.4 - SVOLGIMENTO DI LIBERE PROFESSIONI**

Non sono autorizzabili le attività extraistituzionali svolte in favore e/o per conto di terzi per le quali sia condizione necessaria l'iscrizione ad un albo professionale, salvo che non sia stabilito diversamente da specifiche disposizioni di legge.

A titolo di esempio, non sono autorizzabili, perché riferite a "libere professioni", attività extraistituzionali quali: progettazione e/o direzione lavori da parte di ingegneri e/o architetti e/o geometri iscritti ai rispettivi albi professionali, effettuazione di analisi/prove, e simili.

### **B.5 - ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI**

In merito all'iscrizione agli albi professionali dei dipendenti dell'ENEA, possono distinguersi diverse ipotesi:

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle normative regolanti i diversi ordini professionali, l'ENEA consente e rimborsa ai propri dipendenti l'iscrizione ad albi professionali, quando questa sia finalizzata allo svolgimento di una attività professionale svolta istituzionalmente per conto dell'Agenzia.
- 2) Fa eccezione alla regola generale di cui al punto 1 l'ipotesi in cui il dipendente interessato abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa in favore dell'Agenzia non superiore al 50% di quella a tempo pieno; in tale ultimo caso è possibile tanto l'iscrizione ad albi professionali, a spese del dipendente, quanto l'esercizio affettivo della professione libera, purché questa non comporti contrasto con i doveri d'ufficio e non si sostanzi in attività interferenti con la missione istituzionale dell'ENEA, fatto salvo l'obbligo in capo al dipendente di comunicare la suddetta attività svolta (prima che questa abbia inizio o, se del caso, quando questa sia in corso). E', invece, esclusa l'attività professionale privata per gli Avvocati iscritti all'Albo, anche con un rapporto di lavoro a tempo parziale.
- 3) L'iscrizione ai registri dei praticanti e, comunque, l'iscrizione ai fini della partecipazione agli esami per l'ammissione agli albi e validi ai fini del conseguimento

del mero titolo professionale, è legittima, così come pure l'attività di effettiva pratica professionale necessaria per l'accesso agli esami di abilitazione, previa comunicazione di inizio di tale attività all'ENEA.

Resta inteso che, nel caso in cui un dipendente ENEA si trovi a trattare, per ragioni inerenti l'attività libero professionale svolta (anche in qualità di praticante o tirocinante), questioni ove è involta la competenza dell'ENEA, ha l'obbligo di astenersi.

Il dipendente è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione ad UCP - NOR della propria iscrizione ad un qualsiasi albo o registro professionale.

## **C. MODALITA' PROCEDURALI**

### **C.1 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE – CONTENUTO NECESSARIO**

Al fine di consentire all'Agenzia l'esercizio del proprio apprezzamento, la richiesta scritta di autorizzazione, che perviene dall'ente, pubblico o privato, o dal semplice privato, che vogliano avvalersi del dipendente e anche dal dipendente stesso, deve contenere, a pena di irricevibilità, le seguenti dichiarazioni, rilasciate sotto la personale responsabilità dell'istante:

- a) il nome e cognome del dipendente interessato, la sede di servizio, l'Unità ove è assegnato;
- b) la specifica descrizione dell'attività e le modalità di svolgimento di quest'ultima;
- c) il soggetto a favore del quale sarà svolta;
- d) il luogo dello svolgimento;
- e) la durata complessiva e i tempi dello svolgimento, con particolare riferimento alla eventuale sovrapposizione con il normale orario di lavoro;
- f) la gratuità o l'eventuale compenso pattuito o previsto.
- g) tutte le attestazioni previste nell'allegato C della presente disciplina.

La richiesta dovrà, inoltre, fornire ogni ulteriore elemento ritenuto necessario per verificare se l'attività extraistituzionale comporti un conflitto di interesse o non sia compatibile con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero sia "concorrenziale" con le attività svolte dall'ENEA.

La richiesta di autorizzazione, indirizzata all'ENEA, - **Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Unità Centrale Personale, Servizio Normativa (UCP – NOR), Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 00196 Roma**, – dovrà pervenire necessariamente per il tramite del dipendente, al quale è richiesto di allegare alla propria domanda (modulo allegato A), l'eventuale istanza (o proposta contrattuale o lettera di incarico) dell'ente pubblico o privato che intenda avvalersi della sua prestazione, nonché la dichiarazione di cui all'allegato C.

Il modulo di cui all'allegato A contenente la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrato, ad opera del dipendente interessato, per il tramite del diretto Responsabile, alla già citata Unità Centrale Personale, Servizio Normativa, competente ad istruire la pratica. Al Responsabile dell'Unità Centrale Personale spetta, poi, la decisione circa il rilascio dell'autorizzazione.

Il Responsabile diretto del dipendente interessato dovrà formulare il proprio nulla osta all'autorizzazione, verificando innanzitutto la non interferenza dell'attività extraistituzionale" richiesta con i compiti d'ufficio del dipendente. Tale nulla osta si riterrà formulato con la sottoscrizione del modulo (allegato A) predisposto da parte del dipendente interessato.

Conseguentemente, l'istanza di autorizzazione non potrà pervenire all'ENEA direttamente

da parte dell'ente pubblico o privato o del soggetto privato che intendano avvalersi della prestazione del dipendente dell'Agenzia; come rilevato, infatti, l'ENEA prenderà in considerazione unicamente le istanze di cui all'allegato A, che pervengano dal dipendente. Nel caso in cui sia inoltrata all'ENEA un'istanza di autorizzazione non tramite il dipendente interessato, secondo le modalità sopra esposte, l'istanza stessa verrà inviata da UCP – NOR all'interessato, che, come sopra esposto, sarà tenuto ad allegare i moduli A e B correttamente compilati.

Unico caso in cui l'istanza di autorizzazione potrà pervenire direttamente dal soggetto che intenda avvalersi delle prestazioni del dipendente dell'ENEA, fa riferimento all'ipotesi in cui sia lo stesso soggetto, pubblico o privato, a richiedere all'ENEA di designare ed autorizzare un soggetto da essa scelto per compiere l'attività richiesta dall'istante. In tal caso, sarà premura di UCP-NOR richiedere al diretto Responsabile del dipendente, preliminarmente individuato, il nulla osta che attesti la non interferenza dell'attività extraistituzionale con i compiti d'ufficio del dipendente stesso.

Costituisce, inoltre, specifico obbligo dei soggetti pubblici o privati, che si avvalgano delle prestazioni (autorizzate) di dipendenti dell'ENEA, e che erogano compensi a quest'ultimi, dare comunicazione all'Agenzia, entro il 30 aprile di ogni anno, dei compensi erogati nell'anno precedente, secondo l'allegato D. Tale incombenza spetta, in via solidale, anche al dipendente interessato che abbia svolto l'attività extraistituzionale, come da dichiarazione presente nell'allegato C.

Per le sole attività di docenza è predisposto uno specifico modulo (allegato B).

## **C.2 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DA PARTE DELL'ENEA**

Il conferimento di incarichi presso società, consorzi, società consortili, associazioni o fondazioni cui l'Agenzia partecipa sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Gli uffici competenti (STRARSO) saranno responsabili della trasmissione del provvedimento di conferimento di incarico all'Ufficio deputato al monitoraggio delle attività extraistituzionali e delle comunicazioni all'Anagrafe delle Prestazioni (UCP - NOR).

## **C.3 - TEMPI NECESSARI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE**

Sulla base del disposto del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è previsto che l'ENEA debba pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione di questa. Per il personale che presta servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse dall'ENEA, pur essendo dipendenti di quest'ultima, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra l'Agenzia e l'ente presso il quale il dipendente presta servizio (in virtù di comando, aspettativa, distacco, ecc.). In tal caso, il termine per provvedere è per l'Agenzia di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'ENEA. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata (meccanismo del silenzio-assenso); in ogni altro caso, si intende definitivamente negata (meccanismo del silenzio-rigetto).

## **C.4 - ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE DEI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

C.4.1 - Il generale divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa non trova applicazione nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

In questo caso è consentito svolgere attività lavorativa, ulteriore rispetto a quella fornita in favore dell'ENEA, a condizione che la medesima non comporti un conflitto di interessi con le specifiche attività di servizio ovvero intercorra con altra Pubblica Amministrazione. Resta

fermo l'obbligo, in capo al dipendente, di inoltrare una apposita comunicazione all'Agenzia, ove si attesti l'insussistenza di conflitto di interessi tra l'attività lavorativa esterna e la residua attività di servizio svolta all'interno dell'ENEA.

C.4.2 - Allo stesso modo, il dipendente che - allo scopo di svolgere attività extraistituzionale - richieda la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50%, ha l'obbligo di dichiarare sotto la propria personale responsabilità l'insussistenza di conflitto di interessi tra l'attività extraistituzionale e la specifica attività di servizio svolta all'interno dell'Agenzia.

## **D. ATTIVITA' CHE NON RICHIEDONO IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE**

### **D.1 - ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI CHE NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA**

Non richiede autorizzazione preventiva l'espletamento di attività:

a) Di manifestazione del pensiero

Sono consentite senza alcuna autorizzazione specifica le attività espressione dei diritti della personalità costituzionalmente garantiti che non interferiscano con le esigenze di servizio.

Al riguardo, si precisa che dette attività dovranno essere svolte garantendo la non interferenza di queste con le attività d'ufficio e le esigenze di servizio; inoltre, il dipendente, nell'espletamento delle attività di cui alla presente lettera a) non dovrà in alcun modo impegnare il nome dell'ENEA.

b) Riconducibili ad opere di ingegno

Fatta salva l'eventuale normativa speciale, sono consentite senza alcuna autorizzazione specifica - sempre che non figurino come attività di tipo professionale - le attività riconducibili all'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali.

c) Artistiche e sportive

Sono consentite senza alcuna autorizzazione specifica - sempre che non si configurino come attività di tipo professionale - le attività sportive e/o artistiche.

d) In favore di associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale

Sono consentite senza alcuna autorizzazione specifica affiliazioni presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Tali affiliazioni, che potranno comportare specifici obblighi (necessariamente non remunerati) in capo al dipendente ENEA, non dovranno sostanziarsi in un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro prestato in favore dell'ENEA.

Rientrano in questa fattispecie anche le attività svolte in favore di società cooperative e società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella stessa società.

e) Connesse all'esercizio di uno specifico mandato

Sono consentite senza alcuna autorizzazione specifica attività connesse all'esercizio delle ordinarie attività richieste ai dipendenti che siano in distacco, in posizione di aspettativa ex art. 19, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di comando o fuori ruolo presso altra Pubblica Amministrazione o che fruiscano di un periodo di aspettativa per dottorato di ricerca di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 o per le attività di cui all'ultima parte del precedente punto B.3. Inoltre, sono consentite



le attività relative ad incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati, o in aspettativa non retribuita, oltre agli specifici doveri derivanti da cariche elettive.

f) Di formazione in favore di dipendenti pubblici

Sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

In tutti questi casi, per le attività di cui sopra e semprechè l'interessato garantisca di soddisfare pienamente gli obblighi in materia di orario di lavoro previsto contrattualmente, la mancanza dell'obbligo di specifica autorizzazione preventiva è connessa alla presunzione di "non interferenza" con le esigenze di servizio e di "non concorrenzialità" e "non conflittualità" con gli interessi dell'ENEA.

In linea generale, inoltre, è consentito che un dipendente assuma la qualità di socio in società di capitali e/o in società in accomandita semplice, che non abbiano un rapporto diretto o indiretto con l'ENEA.

I dipendenti ENEA possono, pertanto, partecipare ad assemblee dei soci ed esercitare tutte le prerogative inerenti la qualità di socio previste dal codice civile, senza necessità di autorizzazione; possono, inoltre, rivestire la qualifica di "socio accomandante" nelle società in accomandita semplice, essendo inibito loro l'esercizio di atti di amministrazione, presso qualsiasi tipologia societaria.

Resta inteso che ciascuna attività per la quale sia previsto un compenso deve essere fatta oggetto di specifica richiesta di autorizzazione e di rilascio della stessa da parte dell'ENEA.

Sono, tuttavia, escluse (dagli obblighi di richiesta e rilascio di autorizzazione) le attività i cui compensi derivano:

1. dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (di cui alla lettera "a" del presente paragrafo);
2. dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (di cui alla lettera "b" del presente paragrafo);
3. dalla partecipazione a convegni e seminari (di cui alla lettera "a" del presente paragrafo);
4. da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo (di cui alla lettera "e" del presente paragrafo);
6. da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita (di cui alla lettera "e" del presente paragrafo);
7. da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione (di cui alla lettera "f" del presente paragrafo).

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo, il dipendente deve inoltrare una semplice comunicazione all'ENEA; si eccettuano le attività di cui alla lettera c) ed, in genere, tutte le attività connesse al libero esercizio della personalità, per l'espletamento delle quali non è richiesta specifica comunicazione.

## **D.2 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI "ATTIVITÀ PROPRIE" DELL'ENEA**

Per lo svolgimento di attività proprie non è prevista alcuna autorizzazione formale.

## **E. CUMULABILITA' DEI COMPENSI E RESPONSABILITA' DISCIPLINARE**

### **E.1 - CUMULABILITÀ DEI COMPENSI**

Fermo restando che i dipendenti pubblici non possono svolgere attività retribuite che non siano state previamente conferite o autorizzate, nonché la responsabilità individuale in ordine agli obblighi in materia fiscale, si stabilisce che il dipendente:

- a) non può percepire alcun ulteriore compenso per l'espletamento di "attività proprie" svolte durante il normale orario di lavoro, salvo quando ciò sia stato esplicitamente autorizzato e fatti salvi gli eventuali importi percepiti a titolo di rimborso spese e/o gettoni di presenza;
- b) può percepire il compenso per lo svolgimento di "attività extraistituzionali", ove per queste abbia già ottenuto la prevista specifica autorizzazione preventiva.

In caso di inosservanza di quanto sopra, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, i compensi dovuti per le prestazioni eventualmente svolte dovranno essere versati, a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio ENEA per essere destinati ad incremento del fondo di incentivazione del personale o fondi equivalenti.

Specularmente, le altre Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti dell'ENEA senza la previa autorizzazione di quest'ultima.

Allo stesso modo, gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti dell'ENEA senza la previa autorizzazione dell'Agenzia.

### **E.2 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

Il dipendente ENEA che viola le disposizioni della presente normativa incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo di lavoro del personale non dirigente dell'ENEA. Quanto al personale dirigente, si farà riferimento al Contratto Collettivo di lavoro a questo applicabile.

## **F. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' SVOLTE AL DI FUORI DELL'AGENZIA**

### **F.1 - INCARICHI DI DOCENZA PRESSO UNIVERSITÀ CONVENZIONATE**

**F.1.1** - In conformità a quanto previsto del Capo IV, art. 25, del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 in materia di "professori a contratto", salvo il disposto dell'art. 3 del D.P.R. 21 maggio 1998, n. 242, l'ENEA può stipulare convenzioni con le Università per l'attivazione di corsi integrativi, finalizzati alla "divulgazione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale".

**F.1.2** - Nell'ambito di dette convenzioni, per l'attivazione di tali corsi integrativi con docenza da parte di dipendenti ENEA, si fa riferimento a quanto stabilito nei documenti relativi proprio al rapporto di natura convenzionale, tenuto anche conto dei progetti di ricerca congiunti.

Quanto alla durata annua complessiva dell'insegnamento, si stabilisce di limitare l'attività a 40 ore di lezione per anno accademico, salvo eventuali casi di specifico interesse dell'Agenzia.

**F.1.3** - Fermo restando che il citato D.P.R. 11.7.1980 n. 382 stabilisce che i contratti di cui trattasi hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa Università, le modalità procedurali per l'espletamento delle docenze sono due:

- Nel caso sia l'Università convenzionata che richieda all'ENEA di indicare uno o più nominativi di propri dipendenti, il Direttore Generale dell'Agenzia procede indicando, sulla base delle specifiche competenze tecniche e dell'esperienza acquisita, il nominativo del dipendente idoneo a tenere una docenza universitaria. Il compenso per la docenza, qualora previsto, dovrà essere accreditato, da parte dell'Università convenzionata, direttamente all'ENEA; al dipendente designato per la docenza non spetterà alcun rimborso spese o trattamento di missione a carico dell'ENEA, fatto salvo quanto dovesse essere previsto dai documenti relativi al rapporto di convenzione in essere.
- Nel caso in cui sia il dipendente dell'ENEA a richiedere di tenere una docenza presso una Università convenzionata, egli dovrà comunicare tale attività all'Agenzia, utilizzando il modulo di cui all'allegato B, avendo cura di compilare correttamente anche il modulo di cui all'allegato C. I moduli, così compilati, dovranno essere indirizzati ad UCP – NOR, secondo le indicazioni di cui al punto C.1 della presente Disciplina. Nell'allegato B, il dipendente dovrà indicare specificamente gli estremi della convenzione in essere tra l'Università interessata e l'ENEA. A questo riguardo, si precisa che tutte le convenzioni universitarie attive sono reperibili su INTRAENEA. Il compenso, anche in tal caso, dovrà essere accreditato all'ENEA; al dipendente interessato alla docenza non spetterà alcun rimborso spese o trattamento di missione a carico dell'ENEA, fatto salvo quanto dovesse essere previsto dai documenti relativi al rapporto di convenzione in essere.

Se il dipendente ENEA è richiesto di prestare la docenza presso una Università convenzionata, la stessa potrà essere tenuta durante l'orario di lavoro.

Le modalità procedurali per l'espletamento delle docenze, di cui sopra, fanno salva la diversa disciplina contenuta nelle specifiche convenzioni, accordi quadro od atti esecutivi, che costituiscono fonti primarie della regolazione del rapporto tra ENEA e singole Università in tema di docenze.

Quanto detto a proposito delle Università (da intendersi tanto statali, quanto private) è riferibile anche agli istituti pubblici o privati di formazione.

## **F.2 - DOCENZE PRESSO UNIVERSITÀ NON CONVENZIONATE**

Nell'ipotesi in cui un dipendente richieda di tenere una docenza presso una Università non convenzionata, oppure sia quest'ultima a richiedere che un dipendente presti tale attività, è necessario che l'ENEA rilasci apposita autorizzazione.

Il dipendente interessato dovrà richiedere l'autorizzazione utilizzando i moduli B e C di cui al precedente punto F.1, inoltrandoli, per il tramite del proprio Responsabile, ad UCP – NOR, secondo il procedimento descritto al punto C.1 della presente disciplina.

L'attività di docenza dovrà essere prestata al di fuori dell'orario di lavoro, in giorni non lavorativi o usufruendo di ferie, permessi od altri istituti contrattuali similari.

In tali casi, poi, il compenso elargito dall'Università è totalmente a beneficio del dipendente, fermo restando apposita dichiarazione dei compensi previsti o presunti da indicare nella formale richiesta di autorizzazione.

Quanto detto a proposito delle Università (da intendersi tanto statali, quanto private) è riferibile anche agli istituti pubblici o privati di formazione.

#### F.2.1 - Particolarità delle docenze

Nell'attività di docenza, come in qualsiasi altra attività extraistituzionale, il dipendente dell'Agenzia non rappresenta l'ENEA, né può spendere il nome di quest'ultima. Tutte le affermazioni e le dichiarazioni effettuate nell'ambito di una docenza non impegnano l'ENEA, bensì vengono compiute a stretto titolo personale dal dipendente.

### **F.3 - ATTIVITÀ SEMINARIALI O DI DOCENZA OCCASIONALI**

F.3.1 - La presentazione di relazioni a seminari o lo svolgimento di una episodica e occasionale attività di docenza non professionale, anche su temi non connessi con la specifica professionalità acquisita nell'Agenzia, è da considerarsi attività extraistituzionale, nonostante possa altresì qualificarsi come una forma di manifestazione del pensiero.

Anche se non richiesto di effettuare istanza di specifica autorizzazione preventiva (sia nel caso in cui l'attività sia remunerata, sia nel caso in cui tale attività sia svolta a titolo gratuito), il dipendente ha comunque l'obbligo di fornire, in via preventiva, informazioni dettagliate e tali da consentire - ove l'insegnamento sia su temi connessi con la specifica professionalità acquisita nell'Agenzia - una adeguata valutazione circa la eventuale divulgazione di notizie e/o informazioni di interesse dell'ENEA.

F.3.2 - Ai fini di quanto sopra, il dipendente interessato dovrà inoltrare una apposita comunicazione, utilizzando all'uopo l'allegato modulo B.

Si richiede, comunque, di osservare le modalità previste dalla lettera C.1 della presente disciplina.

### **F.4 - INCARICHI DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, LIQUIDATORE, SINDACO O MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI SOCIETÀ AVENTI FINI DI LUCRO**

F.4.1 - In linea generale, questo tipo di attività non sono autorizzabili, costituendo esse una ipotesi di incompatibilità oggettiva ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, fatte salve le deroghe previste dall'art. 23 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, a meno che la carica di consigliere di amministrazione, membro del Consiglio di gestione, liquidatore, sindaco di società o membro del collegio dei revisori venga assunta su designazione, o nell'interesse diretto od indiretto, dell'Agenzia. Siffatta ipotesi fa riferimento all'istituto dell'attività conferita e non al distinto caso di attività extraistituzionale, come definita al precedente punto A.4 lettera b).

F.4.2 - Ove la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore, sindaco o membro del collegio dei revisori di società non venga assunta su designazione dell'Agenzia, tale situazione è da considerarsi equivalente allo svolgimento di una qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e, conseguentemente, legittima solo se il rapporto di lavoro dell'interessato sia stato preventivamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa presso l'ENEA non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

F.4.3 - Medesime modalità verranno utilizzate per il conferimento di incarichi presso consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile o presso società consortili di cui all'art. 2615

ter del codice civile e per incarichi presso fondazioni od associazioni, cui l'ENEA partecipi o vi abbia un interesse diretto o indiretto.

F.4.4. - Si fa salva la disciplina speciale in tema di Spin-off, di cui alla delibera n. 53/2007/C.A. e relativo allegato, che approva il "regolamento per la partecipazione del personale dell'ENEA a società di spin-off"; tale disciplina continua a regolare le fattispecie ivi indicate, prevedendo particolari procedure di valutazione ed autorizzazione di cui all'art. 3 del citato regolamento.

## **F.5 - ATTIVITÀ SVOLTE NELL'AMBITO DI ACCORDI TRA ENEA E ALTRI SOGGETTI**

F.5.1 - Nel proprio interesse o per far fronte a propri compiti istituzionali (ad esempio, allo scopo di realizzare specifici programmi di ricerca e/o sviluppo), l'ENEA conclude accordi, stipula convenzioni, partecipa ad associazioni con soggetti pubblici o privati.

F.5.2 - In generale, nell'ambito di detti "rapporti" è espressamente prevista la partecipazione dell'ENEA con proprio personale ad incontri, convegni, tavole rotonde, giornate di studio ed altre iniziative. In tal caso, le attività svolte da dipendenti sono da considerarsi a tutti gli effetti comprese nei "compiti e doveri di ufficio" e, come tali, rientrano tra le attività proprie di cui al precedente punto A.4 lettera a).

F.5.3 - Considerato quanto specificato al precedente punto F.1.3, gli eventuali compensi per la prestazione resa debbono essere riversati all'ENEA, salvo eventuali rimborsi spese, ove non siano erogati direttamente dall'Agenzia.

## **F.6 - PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI VERIFICA, COLLAUDO E/O DI ESAME, ISTITUITE DA ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

F.6.1 - Nei casi in cui altra Amministrazione Pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, richieda la partecipazione di un dipendente ENEA in una propria commissione, la necessaria autorizzazione è di norma concessa, salvo che non ostino particolari esigenze di servizio, anche nel caso in cui la richiesta provenga dal dipendente interessato.

A tal fine, le Amministrazioni dovranno avanzare la propria richiesta direttamente all'ENEA, indicando le specifiche competenze professionali necessarie all'espletamento dell'attività e, se del caso, indicare espressamente un nominativo.

Gli emolumenti per tali attività (da qualificarsi, comunque, come "extraistituzionali") sono di spettanza del dipendente.

## **G. - BANCA DATI ED UNITÀ DI VERIFICA**

G.1.1 - Presso l'Unità Centrale Personale è istituita una apposita Banca Dati delle attività, di cui alla presente disciplina, svolte all'esterno dell'Agenzia dal personale ENEA, anche per gli adempimenti previsti nell'ambito dell'Anagrafe delle Prestazioni e, comunque, al fine di rispettare tutte le incombenze di cui all'art. 53, commi 12 e ss., del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

G.1.2 - Con criteri casuali, l'Unità Centrale Personale individua, con periodicità semestrale, un campione dell'organico di riferimento sul quale effettuare le opportune verifiche. Le risultanze di tali verifiche verranno portate a conoscenza del Direttore Generale.